

LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELL'ADDUTTRICE PER L'INTERCONNESSIONE

IDRICA TRA BELFIORE E VERONA EST

LOTTO 2 "TRATTO LAVAGNO_BELFIORE"

CONTRATTO D'APPALTO

CONTRATTO N.: 4600003535

CODICE GARA: LADOBVR23

CIG: 973257789C

CUP: I71B21004590005

CODICE INTERVENTO MIMS: M2C4-I4.1-A2-10

Sommario

CONTRATTO D'APPALTO	1
CONTRATTO D'APPALTO	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1. Premesse	5
Art. 2. Oggetto del contratto	5
Art. 3. Ammontare del contratto	6
Art. 4. Modalità di contabilizzazione del contratto	7
Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	8
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 6. Interpretazione del contratto.....	8
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto.....	8
Art. 8. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto	9
Art. 9. Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	9
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	9
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 11. Termini per la progettazione esecutiva	10
Art. 12. Ritardo nella progettazione esecutiva	12
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	12
Art. 14. Termini per l'esecuzione dei lavori.....	13
Art. 15. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione.....	13
Art. 16. Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	14
Art. 17. Presenza in consegna dei lavori ultimati.....	16
Art. 18. Penali.....	16
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	20
Art. 20. Variazione dei lavori.....	21
CAPO IV ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	21
Art. 21. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	21
Art. 22. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	22
Art. 23. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....	26
Art. 24. Materiali di scavo e di demolizione	27
Art. 25. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere.....	28
Art. 26. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	28
Art. 27. Garanzia fideiussoria relativa al periodo di gratuita manutenzione e garanzia	29
Art. 28. Assicurazioni a carico dell'impresa.....	29
Art. 29. Obblighi assicurativi relativi alla progettazione esecutiva	30
Art. 30. Subappalto	30

Art. 31.	Pagamento dei subappaltatori.....	30
Art. 32.	Disciplina IVA.....	31
Art. 33.	Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori .	31
Art. 34.	Norme di sicurezza generali.....	32
CAPO V CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO.....		32
Art. 35.	Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori.....	32
Art. 36.	Lavori a misura	32
Art. 37.	Lavori a corpo	33
Art. 38.	Lavori in economia	33
Art. 39.	Contestazioni e riserve	34
Art. 40.	Oneri della sicurezza	34
CAPO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....		35
Art. 41.	Anticipazione	35
Art. 42.	Pagamenti in acconto	35
Art. 43.	Pagamenti a saldo.....	37
Art. 44.	Revisione prezzi e compensazioni.....	38
CAPO VII CONTROLLI ULTERIORI - MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO		38
Art. 45.	Audit di seconda parte.....	38
Art. 46.	Termini per il collaudo	39
CAPO VIII MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI		39
Art. 47.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio.....	39
Art. 48.	Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	41
Art. 49.	Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente	41
Art. 50.	Diritto di recesso unilaterale convenzionale	41
Art. 51.	Clausola di recesso antimafia – sussistenza degli elementi di cui all'art. 84 c.2 d.lgs 159/11	42
Art. 52.	Accertamento dell'assenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16 – clausola risolutiva espressa	42
Art. 53.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	42
Art. 54.	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	42
Art. 55.	Legislazione, giurisdizione e controversie.....	42

Contratto n°. 4600003535

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est – Lotto 2 Tratto Lavagno_Belfiore"

I signori:

Silvio Peroni nato a Verona il 23/06/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Acque Veronesi s.c.a r.l. di Verona, codice fiscale e partita IVA 03567090232, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale – Procura institoria Rep. 12022 Racc 9241 del Notaio Andrea Lanza registrata a Verona il 09/03/2022 al nr. 7515 Serie 1T,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «appaltante»;

E

Alfredo Muttin nato a Molvena (VI) il 16/08/1940, residente in Marostica (VI), via Panica n. 10, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa Mu.Bre. Costruzioni S.r.L. con sede in Marostica (VI), via A. Mantegna n. 6, codice fiscale e partita IVA [0]0[1]7[2]8[2]0[2]4[3] che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo "misto", la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 83,913% di partecipazione e al 90% di esecuzione della categoria prevalente OG6,

costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.

con sede in Venezia, via Ceggia n. 408;

codice fiscale e partita IVA [0]0[1]7[0]7[1]0[2]7[1],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 9,324% di partecipazione e al 10% di esecuzione della categoria prevalente OG6 ;

2- impresa P.A.T.O. S.r.L.

con sede in Occhiobello (RO), via Gaetano Donizzetti n. 9;

codice fiscale e partita IVA [0]0[9]3[9]4[0]0[2]9[7],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 6,763% di partecipazione e al 100% di esecuzione della categoria scorporabile OS35,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con determina prot. 208/23 del 10/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;

- che con determina prot. 258 del 23/03/2023 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto per la selezione del contraente cui affidare i lavori di cui all'oggetto;
- che la gara di cui al Bando di Gara pubblicato nella G.U.U.E. in data 29/03/2023 con n. 2023/S 063-187518 e disciplinare di gara prot. 7516 del 24/03/2023 è stata svolta secondo procedura aperta e che il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione di aggiudicazione prot. 487 del 06/07/2023 si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva all'appaltatore;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 05/09/2023, come risulta da determina prot. 660 in pari data, a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione Appaltante, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture relativi a realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est – Lotto 2.

Sono comprese nell'appalto:

- le attività professionali per la redazione completa del Progetto Esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati, rispondente in tutto e per tutto alle disposizioni dell'art. 23 c. 8 del d.lgs 50/16 e degli artt. da 33 a 42 del d.P.R. 207/10 e dell'art. 43 del medesimo d.P.R. limitatamente alla parte relativa al Capitolato speciale d'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Fascicoli con le caratteristiche delle opere. Tale progetto dovrà essere redatto mediante metodologia art. 23, c.1, lett. h) D. Lgs. n. 50/16;
- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le pose e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere provvisoriale ed agli impianti dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

- a corpo con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- a misura con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- in economia, con l'applicazione del ribasso d'asta derivante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, con le seguenti modalità:
 - materiali: sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta.
 - mano d'opera, trasporti e noli: sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi,

cui si aggiungono gli importi per le attività progettuali e l'importo totale degli oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetti al ribasso d'asta.

Sono definiti oneri indiretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse alla sicurezza il cui compenso viene considerato incluso nei singoli prezzi unitari di cui agli allegati elaborati progettuali.

Sono, invece, definiti oneri diretti per la sicurezza e la salute nel cantiere tutte quelle opere ed attività connesse allo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari, ma viene valutato nel Piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del contratto.

Art. 4. Modalità di contabilizzazione del contratto

Il contratto è contabilizzato "a corpo e a misura" (si rimanda alle definizioni dell'art. 3 c. 1 lett. dddd) ed eeee) del D.Lgs. 50/16), secondo le previsioni dell'art. 59 c. 5-bis del medesimo decreto.

L'importo contrattuale relativo alle prestazioni progettuali e per la parte di lavoro "a corpo", depurato della quota parte degli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali prestazioni o parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo contrattuale della parte di lavoro "a misura" può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Oltre a quanto sopra, sono da liquidarsi "a misura" gli oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, dettagliatamente indicati nell'apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Art. 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e in conformità all'allegato "A" al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG6" ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE.

Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente contratto. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili o affidabili a cottimo, alle condizioni previste dal d.lgs 50/16 e dal presente contratto.

Per le parti di lavoro "a corpo" i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 d.P.R. 207/10 e s.m.i. sono indicati nella tabella "B", allegata al presente contratto. Tale tabella ha efficacia ai fini dell'aggiudicazione, per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori.

Ai sensi del DM Giustizia 17/06/16 la classificazione delle prestazioni professionali di progettazione con i relativi parametri è la seguente:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€)
	Codice	Descrizione	
IDRAULICA	D.05	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.</i>	14.292.990,80

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti parte integrante del contratto, qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del contratto, salvo l'ordinaria applicazione del c.c., in particolare degli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto, DM 145/00 per le parti non abrogate dal d.P.R. 207/10;
- il Capitolato Speciale D'Appalto;
- gli elaborati grafici del Progetto Definitivo redatto mediante metodologia art. 23, c.1, lett. h) D. Lgs. n. 50/16, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;

- le tabelle indicate quali allegati al presente contratto, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l'elenco prezzi unitari e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
- il progetto esecutivo prodotto dall'appaltatore, una volta verificato e validato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 8 bis del d.lgs 50/16;
- le polizze di garanzia;
- la lista delle categorie;
- il computo metrico estimativo;
- il piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs 81/08;
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, vincolante per tutta la durata del contratto.

Per la parte "a corpo" sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore.

Art. 8. Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/16.

Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 1, 3 e 4 del DM 145/00.

In particolare è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor:

- Muttin Alfredo, nato a Molvena (VI) il 16/08/1940, C.F. MTTLRD40M16F306N

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/00, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di altro tecnico abilitato avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori (in seguito definito anche con l'acronimo "DL") ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione del rappresentante dell'appaltatore, di cui al secondo periodo del presente articolo, deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

10.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra appaltante e appaltatore avverranno tramite e_mail ai seguenti indirizzi:

- Per l'appaltante:
 - PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it
 - RUP: Isacco Rigodanze, isacco.rigodanze@acqueveronesi.it
 - DL: Matteo Danielli, studiospssrl@legalmail.it
- Per il Fornitore
 - PEC: mubre@cert.assind.vi.it

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11. Termini per la progettazione esecutiva

I termini per la progettazione sono i seguenti:

- una volta sottoscritto il contratto o, ricorrendone le condizioni, sottoscritto il verbale di affidamento in pendenza di stipula, il RUP, con Ordine di servizio, dispone l'immediato inizio delle attività progettuali.
- il termine ultimo per consegnare la redazione completa del progetto esecutivo, comprensiva di tutti gli elaborati, è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione del suddetto ordine di servizio.
- L'Aggiudicatario si impegna a redigere tutti gli elaborati relativi al livello di progettazione esecutiva

- sia mediante la predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e digitale, secondo le modalità indicate alla successiva lettera b);
- sia mediante realizzazione di modelli informativi di opere e luoghi mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito "modelli informativi BIM"), secondo le modalità indicate nel Capitolato Informativo redatto da Acque Veronesi ed in conformità al Piano di Gestione Informativa ("PGI") redatto dall'Affidatario sulla base dell'Offerta di Gestione Informativa ("OGI") presentata in gara
- a) L'Aggiudicatario dovrà redigere il PGI, in accordo con Acque Veronesi, e sottoporlo ad essa entro 30 giorni dall'avvio della progettazione così come definito nei punti precedenti del medesimo elenco puntato
- b) Fermo quanto previsto nel Capitolato Informativo in merito alla consegna dei modelli informativi BIM, l'Aggiudicatario si impegna a inviare gli elaborati del Progetto Esecutivo alla PEC di Acque Veronesi e a consegnarli con relativa lettera di accompagnamento presso la sede di Acque Veronesi, secondo le seguenti modalità:
 - n. 1 copia cartacea + n. 4 copie su supporto digitale, comprendenti ciascuna tutti gli elaborati in formato .pdf e .pdf firmato digitalmente;
 - tutti gli elaborati dovranno essere prodotti anche in versione editabile con l'ausilio dei seguenti "software": a) elaborati grafici: AutoCAD e/o programmi compatibili con versione 2013 o precedente; b) relazioni: Microsoft Word e/o programmi compatibili con versione Office 365; c) tabelle/grafici: Microsoft Excel e/o programmi compatibili con versione Office 365
- le variazioni in termini di qualità e quantità rispetto al progetto definitivo devono rispettare tutte le sottostanti condizioni:
 - sono contenute entro un importo non superiore al 5%, computato sul valore totale della singola categoria di lavorazione;
 - non incidono su eventuali prescrizioni e autorizzazioni degli enti competenti;
 - non comportano un aumento dell'importo contrattuale complessivo
- ai sensi dell'art. 106 c. 2 del d.lgs 50/16, in caso di errori od omissioni nel progetto definitivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti firmatari del progetto definitivo, è consentito nel progetto esecutivo la variazione in qualità e quantità entro un importo non superiore al 15% dell'importo delle opere previste nel progetto definitivo con l'applicazione del ribasso d'asta. L'assenso da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto del RUP, comunicato tempestivamente all'appaltatore. Con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al presente articolo previsto per la presentazione del progetto esecutivo.

- Il progetto esecutivo è verificato e validato dalla Stazione appaltante entro 30 giorni naturali consecutivi dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore; l'avvenuta validazione è comunicata tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP e da tale data decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori.
- Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di validazione, il RUP:
 - Tramite ordine di servizio comunica il fatto all'appaltatore, chiedendo tutte le modifiche e integrazioni ritenute necessarie e assegnando un tempo non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per presentare un nuovo progetto esecutivo;
 - Il nuovo progetto è verificato e validato dalla Stazione appaltante nel termine temporale sopra indicato per la verifica e validazione della prima stesura;
 - Qualora il progetto non fosse nuovamente ritenuto meritevole di validazione, la stazione appaltante avvia la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 108 c. 3 del Codice.
 - In ogni caso, qualora il termine ultimo per il completamento del progetto esecutivo indicato al secondo punto del presente articolo fosse superato, sono applicate le penali contrattualmente previste per il ritardo nella progettazione esecutiva.

Art. 12. Ritardo nella progettazione esecutiva

Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'art. 11 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'art. 18.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la verifica e validazione del progetto esecutivo. La consegna, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore, deve essere effettuata non oltre 45 giorni dalla predetta validazione.

Il DL comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito di tutto il personale e le attrezzature necessarie per le conseguenti attività.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito, il DL ne informa il RUP che può disporre la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M 7 marzo 2018, n. 49, oppure dare disposizione al DL perché fissi una nuova data (nel rispetto del termine di 45 giorni lavorativi da detta disposizione di servizio). La decorrenza del termine contrattuale rimane comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente decorso tale secondo termine il DL informa il RUP che dispone la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del d.lgs 50/16. In tal caso il DL indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere il recesso dal contratto ai sensi dell'art 5, comma 3, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. La stazione appaltante si riserva di non accogliere l'istanza di recesso qualora il ritardo, debitamente motivato, sia stato comunicato per iscritto all'appaltatore con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto al termine ultimo per la consegna, e nella comunicazione sia indicato il nuovo termine massimo per la consegna, non superiore ad ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine iniziale.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 5.

Art. 14. Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **627** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si applica l'art. 107 del d.lgs 50/16. Fuori dai casi in esso citati, il termine può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 60 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già presenti nel capitolato speciale d'appalto o che l'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16. Sospensione dei lavori - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

16.1 Sospensione dei lavori- clausola penale in favore dell'esecutore

È ammessa la sospensione dei lavori, nei casi di cui all'art. 107, commi 1,2 e 4 del d.lgs 50/16.

Tra le Circostanze speciali di cui al citato art. 107, comma 1, sono ricomprese anche le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del d.lgs 50/16.

Per le sospensioni di cui sopra all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Le sospensioni disposte per cause diverse da quelle sopra indicate danno luogo ad un risarcimento in favore dell'esecutore quantificato secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

16.2 Ultimazione dei lavori, gratuita manutenzione e garanzia sulle opere realizzate

Il DL, ricevuta la formale comunicazione da parte dell'esecutore dell'avvenuta ultimazione dei lavori, entro 30 giorni lavorativi da detta comunicazione effettua tutti i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore medesimo. Qualora, in sede di accertamento in contraddittorio:

- emerga che i lavori sono conclusi, il DL, entro il medesimo termine di 30 giorni sopra indicato elabora il certificato di ultimazione dei lavori, che è immediatamente efficace, e lo invia al RUP;
- emerga che residuano lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, entro il medesimo termine di 30 giorni sopra indicato elabora un certificato di ultimazione dei lavori nel quale assegna all'esecutore un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento delle lavorazioni. Trasmette tale certificato, ancorchè non efficace, al RUP. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M 7 marzo 2018 n. 49 e il DL propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione appaltante.
- emerga che residuano lavorazioni di maggiore entità, non marginali e/o incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, quale assegna all'esecutore un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento delle lavorazioni, propone al RUP l'applicazione della penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore alla Stazione appaltante,

il RUP, ricevuto il certificato di ultimazione, efficace o non efficace, entro 10 giorni lavorativi ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e garanzia, relativo a tutte le opere realizzate, comprese quelle elettromeccaniche, meccaniche, elettriche o idrauliche in cui è prevista l'installazione dei relativi macchinari e dispositivi.

Tale periodo cessa alla data di assunzione del carattere di definitività del certificato di collaudo.

La garanzia e la gratuita manutenzione operano anche nei casi in cui eventuali vizi fossero già da tempo conosciuti, conoscibili e che l'opera fosse già stata presa in consegna dall'Appaltante.

Durante il periodo di garanzia e gratuita manutenzione l'Appaltatore, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, deve, entro 5gg dalla richiesta, intervenire a propria cura e spese per risolvere eventuali difformità, rotture e/o malfunzionamenti delle opere realizzate. Se entro tale data l'Appaltatore non interviene e non fornisce riscontri adeguati alle richieste, la Stazione Appaltante procederà in autonomia nella risoluzione delle problematiche rivalendosi dei costi sulla fidejussione di cui al successivo art. 27. Decorso i sopracitati termini e divenuto definitivo il collaudo finale, trova applicazione la garanzia per vizi occulti ai sensi degli artt. 1667 e 1668 Codice Civile.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 12, comma 1.

Art. 17. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente contratto.

Art. 18. Penali

18.1 Ritardi nella conclusione dell'attività progettuale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per il completamento della progettazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del progetto viene applicata una penale pari all'1.00 per mille dell'importo contrattuale netto.

18.2 Ritardi nella conclusione dei lavori

Stante la criticità della realizzazione dei lavori oggetto del presente per ottemperare alle vigenti normative in materia ambientale e considerato che l'offerta tecnica presentata in sede di gara comprendeva un criterio relativo alla riduzione delle tempistiche, sono articolati due livelli di penali.

Pertanto nel caso di mancato rispetto del termine indicato per il completamento delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dei lavori, viene applicata una penale pari:

- I. a 6.000,00 euro/gg per ritardi rispetto al cronoprogramma come risultante dall'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara e fino al termine temporale indicato dal cronoprogramma facente parte del progetto messo a gara dalla Stazione appaltante. A tale penale, per il medesimo lasso temporale considerato, si aggiunge comunque la penale di cui al punto che segue;
- II. all'1,00 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo eccedente il termine indicato nel cronoprogramma facente parte del progetto messo a gara dalla Stazione appaltante.

Stante l'importanza del rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale, quale quello della gestione del servizio idrico integrato, la penale, nella stessa misura di cui al precedente punto I, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data

fissata dal DL per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non proceda alla risoluzione del contratto.

La penale, , nella stessa misura di cui al precedente punto II, trova applicazione anche

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- nella messa a disposizione della squadra supplementare di cui all'art. 23 del presente.

18.3 Penali per lavori non eseguiti a regola d'arte

18.3.1 Lavori eseguiti in difformità al progetto o alle regole dell'arte

Nel caso di prestazioni non eseguite a regola d'arte, o in difformità dal progetto esecutivo, tutte le attività di ripristino, rifacimento, ricostruzione e le relative prestazioni e forniture connesse sono poste a totale carico dell'appaltatore.

Per ciascun singolo episodio, vale a dire per la singola contestazione comunicata all'Appaltatore, è applicata una penale di euro 5.000,00; è facoltà del RUP, in caso di non conformità minori, alle quali cioè l'appaltatore abbia tempestivamente posto rimedio senza generare disagi o problematiche tecniche o organizzative al cantiere e all'appaltante, ridurre motivatamente tale importo fino ad un importo non inferiore ad euro 500,00.

In aggiunta a tale penale, qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc. dovesse comportare un ritardo nelle tempistiche, sono applicate le penali previste all'art. 18.2 "Ritardi nella conclusione dei lavori".

18.3.2 Lavori eseguiti in difformità da offerta tecnica

Nel caso di prestazioni eseguite in difformità dall'offerta tecnica prodotta in gara, tutte le attività di ripristino, rifacimento, ricostruzione e le relative prestazioni e forniture connesse sono poste a totale carico dell'appaltatore. Si considera come "in difformità da offerta tecnica prodotta in gara" una prestazione o lavorazione non conforme che consiste in:

- a) mancata o difforme esecuzione delle migliorie costruttive di carattere tecnico/qualitativo garantite in sede di offerta tecnica, aventi diretto riscontro economico rilevabile nell'offerta economica prodotta in gara;
- b) mancata o difforme attuazione di qualsiasi aspetto od elemento contenuto nell'offerta tecnica prodotta in gara, tra cui migliorie di carattere meramente organizzativo o gestionale (es. organizzazione del personale, allestimenti di cantiere, gestione viabilistica, gestione ambientale e dei rifiuti o materiali di risulta, o altro), che seppur non rappresentate da diretta quantificazione economica rilevabile nell'offerta prodotta in gara, sono state comunque oggetto di criteri di valutazione previsti e disciplinati nella lex specialis.

Per ciascun singolo episodio contestato, inteso come mancata o difforme attuazione od esecuzione di una prestazione o lavorazione dichiarata in offerta tecnica prodotta in gara, in relazione alla fattispecie di difformità rilevata verranno applicate le penali nelle seguenti misure:

- nel caso a) è applicata una penale commisurata al 150% del valore della singola miglioria (intesa anche come singola lavorazione o prestazione offerta, facente parte di un unico criterio di valutazione previsto in gara) quotata in offerta, con un minimo di € 5.000,00;
- nel caso b) è applicata una penale fissa di € 5.000,00 per ogni singola contestazione derivante da difformità accertata dalla stazione appaltante.

La medesima penale è applicata, altresì, in caso di mancata attivazione di un cantiere alla data di consegna dei lavori stabilita dalla DL, consistente nell'allestimento del cantiere aggiuntivo completo di squadra, mezzi ed attrezzature, con riferimento all'offerta tecnica prodotta in gara in relazione al criterio di valutazione "Capacità di gestione cantieri".

In caso di mancata attivazione del cantiere a seguito di tre convocazioni della DL per la consegna dei lavori, la stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere con la risoluzione del contratto.

In aggiunta a tali penali, qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc., ovvero di dare attuazione agli aspetti od elementi dell'offerta tecnica difformi che sono oggetto di contestazione, dovesse comportare un ritardo nelle tempistiche, sono comunque applicate le penali previste all'art. 18.2 "Ritardi nella conclusione dei lavori".

18.4 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso in cui l'Appaltatore non risulti ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettate da norme e regolamenti vigenti o dalla documentazione contrattuale, qualora la gravità di tali non conformità non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto,

- è applicata una penale pari ad euro 600,00 per ogni episodio contestato;
- l'appaltatore ha 24 ore di tempo per operare i primi interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio e per presentare all'Appaltante un adeguato piano di rientro scritto e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per operare i primi interventi di messa in sicurezza, è applicata la penale in caso di ritardo, come previsto dal presente contratto;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per presentare un adeguato piano di rientro, è applicata la penale in caso di ritardo, come previsto dal presente contratto;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate nel piano di rientro per la risoluzione definitiva della non conformità, è applicata la penale in caso di ritardo, come previsto dal presente contratto.

18.5 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti

Nel caso di sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità alla Stazione appaltante per fatti derivanti da inadempienza o negligenza dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate all'articolo "Penali in caso di ritardo" o al presente articolo, se applicabili, è riaddebitato all'appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda.

18.6 Audit di seconda parte

Una penale giornaliera di euro 25,00 incrementata a 37,5 in caso di recidiva è applicata nel caso di tardiva comunicazione di indisponibilità ad essere auditati. La comunicazione è tardiva anche se è incompleta, vale a dire priva dell'indicazione delle due alternative richieste.

Una penale di euro 375,00 è applicata nel caso di comportamenti volti ad impedire il regolare svolgimento dell'audit.

18.7 PNRR o del PNC e ulteriori provvedimenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la mancata dimostrazione, in sede di collaudo, dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del citato D.L. 77/21, relativo alla quota di assunzioni per l'occupazione giovanile e femminile, comporta l'applicazione delle penale forfettaria pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale al netto di iva (comprensivo quindi degli oneri previdenziali) per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a detta percentuale (a titolo esemplificativo, qualora la quota di assunzioni si fosse attestata al 24%, lo scostamento è di 6 punti percentuali e la penale sarebbe quantificata nel 6 ‰ dell'importo contrattuale netto).

18.8 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutti gli importi di cui sopra sono IVA esclusa.

Le penali sono contestate per iscritto e l'appaltatore ha 4 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Stazione appaltante provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

18.9 Premio di accelerazione sui lavori da eseguire

L'appaltante ha un apprezzabile interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al cronoprogramma. Pertanto la Stazione appaltante riconosce all'appaltatore un premio di accelerazione

pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale di tale lavoro per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto al cronoprogramma riformulato in sede di offerta tecnica per recepire la riduzione delle tempistiche garantita in gara, nei limiti delle somme disponibili alla voce "imprevisti" del quadro economico del progetto approvato.

Il premio di accelerazione è riconosciuto a seguito dell'approvazione, da parte dell'Appaltante, del certificato di collaudo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio emesso dal DL, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori

deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo periodo del presente articolo.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui al precedente art. 16.

Art. 20. Variazione dei lavori

Si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 106 e 149 del d.lgs 50/16 e 8 del D.M. 7 D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il Dirigente competente, acquisito il parere favorevole del RUP, può disporre varianti ai sensi dell'art. 106 comma 2 entro il limite ivi indicato.

In particolare la soglia per le modifiche ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e è stabilita pari al 30% dell'importo contrattuale.

Tali varianti saranno remunerate agli stessi prezzi unitari offerti in gara per il lavoro principale, integrate se necessario con voci attinte dal Prezzario Regionale Veneto

Non sono riconosciute quali varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

CAPO IV ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 21. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto, deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art.137 comma 2 del DLgs. 50/16. La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di

origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta. Sarà cura dell'Appaltatore dimostrare, prima dell'inizio dei lavori, la conformità di origine delle forniture

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12. L'appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario. Competerà al RUP valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal d.P.R. 120/17.

La discarica autorizzata per il conferimento dei materiali di rifiuto derivanti dalle lavorazioni previste nel presente appalto è Adige Ambiente S.r.L., loc. Cà Vecchia a San Martino Buon Albergo (VR). L'individuazione e la scelta della stessa sono state fatte seguendo il criterio della minima distanza.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 6.

Art. 22. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto e ai documenti di progetto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, nonché alle disposizioni scritte del DL per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in

- adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato in legno o metallico, secondo quanto disposto dal DL, e con l'obbligo di adottare tutte le protezioni atte a preservare la pubblica incolumità in relazione all'uso delle aree attigue al cantiere medesimo; la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali, componenti e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori e nelle forniture in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali, componenti e manufatti stessi. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali competono all'appaltatore a termini di contratto le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, del libero accesso al cantiere e del passaggio nello stesso e sulle opere eseguite, od in corso di esecuzione, per il personale delle anzidette imprese, nonché l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Dei campioni può essere ordinata la conservazione, munendoli di suggelli a firma del DL e dell'appaltatore nei modi più adatti per garantire l'autenticità;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, o dalla direzione lavori, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, ove ritenuta necessaria dal DL;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio con chiusura a chiave, tavolo, sedie e macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare o limitare, per quanto possibile, deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- la presentazione alla Stazione appaltante, a lavori ultimati, degli elaborati di progetto aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, approvati dalla direzione lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. In particolare dovrà essere fornita la serie completa degli elaborati grafici e schematici architettonici, strutturali ed impiantistici, sia su supporto cartaceo lucido, sia su supporto informatico nel formato che verrà indicato dalla Stazione appaltante, nonché le relative relazioni di calcolo;
- la prova di tenuta delle tubazioni degli impianti di adduzione e distribuzione di fluidi e gas, per quanto previsti in appalto;
- la potabilizzazione di tutte le nuove opere con verifiche microbiologiche ai sensi del DLgs 31/01 da svolgersi in contraddittorio tra laboratorio privato a carico dell'appaltatore e laboratorio di Acque Veronesi;
- la dichiarazione di conformità delle opere alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008);
- tutti gli oneri previsti dalle norme tecniche sia degli impianti, sia relative alla tipologia dell'opera o dei lavori;
- la conservazione e consegna alla stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, fatte salve le disposizioni di cui al d.lgs 42/04;
- lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, mezzi d'opera, materiali, ecc. e lo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- l'appaltatore dovrà attenersi, per le opere in calcestruzzo armato, normale e precompresso e a struttura metallica, alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008, nonché a quelle riportate nella parte seconda, capo secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". In particolare prima dell'inizio delle lavorazioni di opere in cemento armato dovrà depositare apposita denuncia presso l'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre sono a carico dell'appaltatore le spese per le operazioni di collaudo, per le prove sui materiali ed apprestamento dei carichi di prova;
- tutti gli oneri e i danni arrecati per l'occupazione di terreni, fondi e utilizzo di strade private, oltre a quanto non già previsto dalla Stazione Appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore. La stazione Appaltante, a fronte di richieste avanzate da coloro che vantano crediti per le occupazioni e danni di cui sopra, ed in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, potrà trattenere dai SAL a titolo cauzionale, le somme per le eventuali rifusioni.

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 23. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- annotare giornalmente sul giornale dei lavori di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49:
 - l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni ed in particolare le date dei getti delle strutture in calcestruzzo e dei relativi disarmi,
 - la qualifica ed il numero di operai presenti in cantiere,
 - l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore,
 - le condizioni meteorologiche;
- aggiornare il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste, di cui all'art. 14, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, che è periodicamente verificato e vistato dal DL. Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- annotare le eventuali prestazioni in economia effettuate su disposizione del DL e sottoporle settimanalmente al visto dello stesso DL e dei suoi collaboratori, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. Le prestazioni in economia non vistate nei termini sopra indicati si considerano soggette a prescrizione e non possono più essere liquidate.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

In caso di motivata necessità e urgenza il DL può richiedere all'appaltatore, tramite ordine di servizio, l'impiego in cantiere di una squadra supplementare, e questo indipendentemente dalle previsioni del cronoprogramma. L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi a tale disposizione entro 7 giorni lavorativi.

Squadre e personale:

- l'Appaltatore deve avere la disponibilità di attrezzature e uomini per:
 - prendere in consegna i lavori nelle tempistiche definite dal DL, entro comunque i termini massimi definiti nel presente contratto;
 - effettuare lavori contemporaneamente in 3 distinti cantieri dislocati sul territorio interessato dai lavori in oggetto, indipendentemente dal tipo di lavorazioni previste e dalla loro ubicazione;
 - procedere con continuità su ciascun lavoro
- l'Appaltatore deve garantire, per l'esecuzione di ciascun lavoro la presenza del numero di squadre minima necessario per realizzare i lavori nel rispetto del cronoprogramma di progetto. Ogni squadra è comprensiva di personale specializzato munito di patentino per l'esecuzione delle saldature sulle tubazioni che di volta in volta è necessario posare. Dovrà altresì essere garantita la presenza di almeno un Direttore Tecnico, ovvero di cantiere.

In caso di eventuali lavorazioni da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento e/o in spazi confinati, all'esecutore è richiesto il possesso della qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011.

Qualora l'Appaltatore non fosse in possesso di tale qualificazione, è fatto obbligo allo stesso di far eseguire le lavorazioni ad imprese debitamente qualificate secondo quanto previsto in detto decreto ed in possesso dei requisiti necessari: in tal caso tale obbligo potrà essere esercitato a mezzo di subappalto, ai sensi e nei limiti di legge e secondo quanto previsto dalle condizioni di gara.

Resta inteso che il personale preposto all'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella disciplina del D.P.R. 177/2011 dovrà avere l'addestramento specifico per l'ingresso in spazi confinati e dovrà essere dotato ed addestrato all'utilizzo dei DPI e all'attrezzatura specifica per effettuare gli interventi nei siti interessati dall'applicazione di detto decreto.

Il possesso della qualificazione ai sensi del D.P.R. 177/2011 potrà essere conseguito nella misura minima pari, rispettivamente, ad almeno n. 2 addetti formati, implementazione nella propria azienda di idonee procedure ai sensi del D.P.R. 177/2011, possesso di idonea strumentazione per operare/individuare ambienti sospetti di inquinamento o confinati (multigas, maschere e bombole di ossigeno, ecc.).

Art. 24. Materiali di scavo e di demolizione

Si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M 145/00.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nelle apposite aree oppure conferiti in discarica autorizzata o in parte accatastati nelle apposite aree ed in parte conferiti in discarica autorizzata a seconda della contaminazione o meno del sito e a seconda delle disposizioni del DL, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

In attuazione dell'articolo 36, commi 1 e 2, del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere conferiti in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

I materiali, le attrezzature e gli impianti da recuperare sono di proprietà della Stazione appaltante. Tali materiali, attrezzature ed impianti andranno rimossi, eventualmente smontati, ripuliti, controllati e rimontati, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato a corpo con i corrispettivi contrattuali previsti per la manodopera nei lavori edili.

In assenza del piano di utilizzo in conformità al D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, l'appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per verificarne la possibilità del loro riutilizzo e/o adottare le misure di bonifica del sito.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14.

Sarà cura dell'Appaltatore predisporre e rendere disponibile al DL un libretto riassuntivo di tutti DDT con i dati rappresentativi dei trasporti: data, n°, tipologia di materiale, destino, peso, ecc.

Art. 25. Custodia del cantiere – cartelli di cantiere

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

È a carico dell'appaltatore la predisposizione, installazione e aggiornamento di almeno due cartelli di cantiere da realizzarsi conformemente alle indicazioni, in termini di grafica e dimensioni, fornite dalla Stazione appaltante. Quest'attività è compensata con i corrispettivi contrattuali complessivi delle lavorazioni previste nell'appalto.

I cartelli dovranno essere in numero sufficiente a garantire l'informazione, dovranno essere posizionati in corrispondenza di tutti i varchi al cantiere e comunque non potranno essere in numero inferiore a 2 per singolo tratto di opera.

Art. 26. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16 e il DM (MISE) 19/01/2018, n. 31.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/16, l'appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n° DE0632775 del 04/08/2023 emessa da Atradius S.A.-Agenzia G47, a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad euro 729.665,00.

Art. 27. Garanzia fideiussoria relativa al periodo di gratuita manutenzione e garanzia

A tutela degli obblighi di garanzia e gratuita manutenzione di cui al precedente art. 16.2 l'Appaltatore, prima dell'emissione del certificato di collaudo, produce all'Appaltante garanzia fidejussoria pari al 15% dell'importo totale dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale. Tale cauzione deve:

- avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo e sino alla definitività del suddetto;
- essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile
- prevedere l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

La garanzia fideiussoria è svincolata decorso il termine di gratuita manutenzione e garanzia.

Art. 28. Assicurazioni a carico dell'impresa

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16.

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, n° 438751337 del 07/09/2023 emessa da Generali Ass.ni S.p.A. – Agenzia Bolzano P.zza Mazzini. L'importo della somma assicurata relativamente alla copertura dei danni da esecuzione è pari o superiore all'importo del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, mentre il massimale relativamente alla copertura RCT è almeno pari ad euro 500.000,00.

In particolare la polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione i copre:

- tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
- i danni delle opere o alle provviste, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi propri o di terzi.

Detta polizza deve pertanto coprire anche i danni alle opere e alle provviste avvenuti per caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 11, comma 2, del P D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per i quali la Stazione appaltante non riconosce indennizzo alcuno, salvo il caso in cui a determinare il danno abbia concorso in maniera determinante la colpa della Stazione appaltante medesima.

La polizza assicurativa RCT, tra l'altro copre i danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso

i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante.

Art. 29. Obblighi assicurativi relativi alla progettazione esecutiva

L'aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando Acque Veronesi s.c. a r.l. da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il progettista o i progettisti incaricati si impegnano a presentare, a far data dalla validazione del progetto esecutivo polizza/e di Copertura assicurativa RC professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria conforme allo schema tipo attualmente in vigore, con massimale pari ad euro 1.000.000,00.

L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) da progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo;
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

Art. 30. Subappalto

Fermo restando il divieto di subappalto per le attività inerenti la progettazione, ai sensi dell'art. 31 c. 8 del d.lgs 50/16, per i subappalti connessi ai lavori l'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Art. 31. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. b) e c) del d.lgs 50/16. In caso di pagamento all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori

o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno in corrispondenza di ciascun SAL, unicamente per prestazioni già eseguite per quali il DL attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 32. Disciplina IVA

Vista la tipologia e la natura dei lavori, ai fini di una corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile, in ciascuna fattura deve essere tassativamente inserita la seguente dicitura:

Realizz. condotte, serbatoi, impianti piezometrici ecc per approvvigionare l'acquedotto urbano anche se posti fuori dall'ambito urbano. Opere d'urbanizzazione primaria (v. 127-quinquies e septies DPR 633/72 Tab A p. III) come da artt. 4 L 847 e L 865/71

Art. 33. Contratti collettivi e disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 34. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO V CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

Art. 35. Disposizioni generali circa la contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è tenuta seguendo le disposizioni e nelle forme stabilite al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 36. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura è effettuata secondo le specificazioni date nella pertinente documentazione contrattuale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dal DL.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco prezzi contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, punto B della tabella, come evidenziati anche nella tabella "B" integrante il presente contratto, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al contratto, secondo le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 37. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 38. Lavori in economia

I prezzi per la fornitura di materiali, qualora non esistenti fra le voci di elenco prezzi contrattuale, sono quelli medi risultanti dai Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona al momento dell'aggiudicazione, aumentati del 24,3% per spese generali e utile d'impresa e soggetti al ribasso d'asta. Per compensare eventuali noli e trasporti si farà riferimento alle apposite voci di elenco prezzi contrattuale, ovvero, se non esistesse la giusta voce, ai prezzi medi riportati nei Bollettini emessi dalla Camera di Commercio di Verona alla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, senza alcuna ulteriore maggiorazione per spese generali ed utile di impresa (in quanto già compresi), con l'applicazione del ribasso d'asta alla sola quota parte di spese generali e utile d'impresa. Detti prezzi di noli e trasporti comprendono il consumo di energia (di qualsiasi tipo), di lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio, assicurazioni, personale addetto alla guida e al comando a meno che ciò non sia espressamente escluso.

Art. 39. Contestazioni e riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro di contabilità, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 40. Oneri della sicurezza

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, computati nei documenti progettuali ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 e previsti al punto B della tabella dell'articolo 3, nonché nella tabella "B" allegata

al presente contratto, sono contabilizzati sulla base del predetto computo separatamente dall'importo contrattuale dei lavori posti a base d'asta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Essi sono quindi liquidati unitamente ai lavori eseguiti in base allo stato di avanzamento dei lavori maturato al verificarsi delle condizioni per l'emissione del SAL previste nel presente contratto.

CAPO VI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 41. Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 D.lgs 50/16, è prevista la corresponsione in favore dell'aggiudicatario di un'anticipazione di importo pari al 20% dell'importo contrattuale.

Con "importo contrattuale" s'intende l'importo complessivo risultante dalla gara, decurtato degli importi per prestazioni in economia (voci A.3.1 e A.3.2 in quarta colonna della tabella all'art. 3), in quanto l'andamento dei lavori potrebbe non richiedere l'effettuazione di prestazioni in economia.

L'anticipazione è subordinata alla costituzione della prevista garanzia fideiussoria, che deve essere conforme allo schema tipo di cui al DM 19/01/18, n. 31 e consegnata alla Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio lavori. Decorso tale termine perentorio la stazione appaltante non sarà in grado di erogare l'anticipazione nelle tempistiche previste dall'art. 35 c. 18 del d.lgs 50/16 e la richiesta di eventuali interessi moratori sarà quindi rigettata. Non saranno erogate anticipazioni per le quali la garanzia fideiussoria completa e perfettamente rispondente alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, dovesse pervenire all'Appaltante in data successiva al primo certificato di pagamento

Art. 42. Pagamenti in acconto

Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo la Stazione appaltante emette un primo stato di avanzamento e un primo certificato di pagamento relativo al corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva come stabilito nel presente documento; sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Qualora la progettazione sia stata effettuata da un mandante o da un progettista indicato dall'operatore economico aggiudicatario e non dipendente dello stesso, il pagamento dell'importo relativo alla progettazione, al netto del ribasso d'asta, viene corrisposto, previa presentazione dei relativi documenti fiscali, direttamente al progettista medesimo.

Qualora l'importo per la progettazione fosse superiore a quanto indicato dall'appaltante a base di gara, il RUP si riserva la facoltà di valutare gli elementi che hanno determinato tale maggior importo e corrispondere con le modalità indicate ai due paragrafi precedenti unicamente l'importo posto a base d'asta, ripartendo la differenza sui SAL successivi.

Anche i pagamenti della componente "lavori" avvengono per stati di avanzamento.

Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla maturazione del SAL, ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della quota parte di oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo, un importo non inferiore ad Euro 1.928.000,00, pari al 15% dell'importo contrattuale, al netto del recupero di quota parte di eventuali anticipazioni ex art. 35 del presente contratto. Eventuali importi residui saranno riportati nei SAL successivi. L'importo della rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell'importo del contratto

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi secondo quanto disposto dall'art. 30 c. 5 bis del d.lgs 50/16.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori certificata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Ogni pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f..

Le fatture devono:

- essere emesse in formato elettronico utilizzando il codice destinatario: YGRPTKG
- riportare il seguenti dati negli ID e Nome Tag XML indicati:
 - 2.1.3.2 <IdDocumento> → numero del contratto;
 - 2.1.2.2 <IdDocumento> → numero di BDR e/o ODL se indicati dall'appaltante;
 - 2.1.2.7 <CodiceCIG> → CIG;
 - 2.1.2.6 <CodiceCUP> → l'eventuale CUP

Qualora l'appaltante indichi più di un numero di BDR e/O ODL i TAG vanno replicati per ciascuno di essi (che sia oggetto della fatturazione naturalmente) sempre nel rispetto di un'unica combinazione di CIG e CUP;

- esporre normalmente l'IVA calcolata sul valore della prestazione complessiva, citando la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce. Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario da Acque Veronesi.

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del d.lgs 50/16, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in fase di esecuzione. Ciascun componente del RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della

capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 43. Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato che è redatto e sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, di importo non inferiore al 10% al valore del contratto, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 14.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al secondo periodo dell'articolo "Pagamenti in acconto", nulla ostando, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo è sospeso qualora l'appaltatore non abbia presentato, dopo l'emissione del certificato di collaudo, la dichiarazione finale con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/16, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente deve avere validità ed efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo fino alla data di assunzione del carattere di definitività del medesimo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il pagamento avviene previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore a 30 gg d.f..

Per le indicazioni sulle fatture si rimanda all'art. precedente.

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del d.lgs 50/16, qualora i soggetti riuniti costituiscano la società di cui all'art. 93 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., la fatturazione è unitaria, emessa nei confronti dell'appaltante da tale società. Negli altri casi la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in fase di esecuzione Ciascun componente del RTI/Consorzio emette quindi propria fattura nei confronti dell'appaltante che effettua i pagamenti unicamente nei confronti della

capogruppo mandataria. La Capogruppo o la consorziata delegata all'incasso provvede a suddividere il corrispettivo pro quota ad ogni mandatario in funzione di quanto dal medesimo fatturato.

È pertanto onere dell'appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 44. Revisione prezzi e compensazioni

Le compensazioni di cui al DL 04/22 o introdotte da eventuali futuri nuove normative assorbono ogni eventuale revisione dei prezzi oggetto di compensazione o derivati da essi.

Rimane impregiudicata la facoltà dell'appaltatore di domandare formalmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. o la revisione del prezzo ex art. 1664 cc. In tali casi il RUP svolgerà adeguata istruttoria, anche in contraddittorio con l'appaltatore, a seguito della quale la Stazione appaltante, nella figura del Dirigente competente, assumerà le relative determinazioni.

CAPO VII CONTROLLI ULTERIORI - MODALITÀ E TERMINI PER IL COLLAUDO

Art. 45. Audit di seconda parte

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'appaltante possa disporre l'esecuzione, sia in cantiere sia presso le sedi dell'appaltatore medesimo, di audit di seconda parte, condotti da auditori adeguatamente formati e certificati, esperti di sistemi di gestione. Tali audit saranno finalizzati a verificare il rispetto non solo delle disposizioni contrattuali e della qualità della prestazione ma anche delle normative applicabili e delle politiche seguite dall'appaltatore in tema ambientale, di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e responsabilità sociale sul luogo del lavoro, utilizzo consapevole e sostenibile delle energie e responsabilità sociale. Infatti l'appaltante ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato certificato, al momento della stipula del contratto, secondo le seguenti norme: ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, ISO 50001 ed SR10.

L'appaltatore pertanto si impegna ad agevolare tale attività di auditing, consentendo gli audit medesimi, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta (salvo motivato diniego per motivi di tutela di segreti commerciali, industriali o per tutela della normativa sulla privacy) e garantendo l'accesso ai cantieri, alle sedi e la presenza di personale che accompagni il team di audit.

Gli audit in cantiere possono avvenire in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

Gli audit presso le sedi sono di norma pianificati e date ed orari di esecuzione sono comunicati per iscritto con almeno 10 giorni naturali e consecutivi di anticipo con l'appaltatore. L'appaltatore ha facoltà, entro quattro giorni naturali e consecutivi, di comunicare la propria indisponibilità. In tal caso è obbligato a proporre contestualmente almeno altre due date e orari alternativi nelle quali svolgere l'audit. Tali proposte dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- devono essere tali per cui, anche scegliendo la data più lontana nel tempo, l'audit non venga

rimandato di oltre 30 giorni naturali e consecutivi;

- salvo espressa richiesta dell'appaltante l'audit deve avvenire in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in orari compresi tra le 09.00 e le 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 12.00 al venerdì.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra o evidenti situazioni di mancata collaborazione nell'organizzazione o conduzione dell'audit danno luogo alle penali di cui all'articolo dedicato.

In caso di gravi evidenze di possibili non conformità o inadempimenti normativi l'appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare anche presso le sedi dell'appaltatore audit non programmati.

Art. 46. Termini per il collaudo

Si rimanda alle disposizioni e nelle forme stabilite al al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

CAPO VIII MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione dei lavori del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei elementi oggetto dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal DL, dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.;
- inadempimento agli ordini di servizio impartiti dal DL o dal RUP;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- cessione totale o parziale del contratto;
- comportamenti posti in essere dall'appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione appaltante;
- importo complessivo di penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale; a tal proposito si precisa che, ai fini del raggiungimento di tale importo, concorrono tutte le penali applicate ricadenti nelle fattispecie dell'art. 18, punti 18.1, 18,2 e 18.3.
- importo della penale superiore al 10% per ritardi rispetto al cronoprogramma come risultante dall'offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara e fino al termine temporale indicato dal cronoprogramma facente parte del progetto messo a gara dalla Stazione appaltante;
- progetto esecutivo non validabile, secondo le previsioni del precedente art. 11;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione appaltante,

la Stazione appaltante, nella persona del RUP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Stazione appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice comunicazione scritta e salvo quanto infra disposto senza necessità di ulteriori adempimenti.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato. La modalità di scelta di tali altre imprese avviene, ricorrendone le condizioni, utilizzando la procedura di cui all'art. 110 del d.lgs 50/16 e comunque nel rispetto del Codice e dei Regolamenti interni dell'appaltante.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra gli oneri da sostenersi per il completamento della progettazione e/o dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- tutti gli oneri amministrativi e procedurali connessi;

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto può altresì essere risolto al ricorrere di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 c. 1 del d.lgs 50/16.

Art. 48. Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo sulla finanza di progetto e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto di cui all'art. 194 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 49. Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione stipulata da Acque Veronesi e AATO Veronese (ora ATO Veronese – Consiglio di Bacino) in data 15.02.2006 che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute.

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse di Acque Veronesi, che può rinunciarvi, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non dà diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

Art. 50. Diritto di recesso unilaterale convenzionale

Nell'ipotesi di ingresso, fra i soci di Acque Veronesi, di uno o più soci privati, ovvero di privatizzazione anche parziale di uno o più degli attuali soci aventi forma di società di capitali, è data alla stessa Acque Veronesi la facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione alla controparte da

effettuarsi tramite raccomandata a/r con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di anticipo, senza che la stessa controparte possa pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

In tutti gli altri casi Acque Veronesi s.c. a r.l. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento:

- dei lavori/servizi/forniture eseguiti;
- nel caso di appalto di lavori, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere;
- del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Si applica l'art. 109 del d.lgs 50/16.

Art. 51. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti e trova applicazione l'art. 106 comma 13, del D.Lgs. 50/16, a condizione che la volontà di cedere il credito sia notificata per iscritto all'Appaltante prima della sottoscrizione dell'atto di cessione.

Art. 52. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, con la sola esclusione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 53. Legislazione, giurisdizione e controversie

Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non hanno trovato composizione attraverso la procedura dell'accordo bonario sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

PER R.T.I. MU.BRE./IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO/P.A.T.O. (Alfredo Muttin)

PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)

Allegati:

- Tabella A di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Tabella B di cui all'art. 5 del presente Contratto;
- Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- Offerta economica presentata in sede di gara;
- Appendice PNRR;
- Appendice clausole ex art. 1341, c.2, C.C.

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
-------------	--

	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura	Categoria ex allegato A d.P.R. 207/10		Euro	Incidenza % manodopera
1	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	Prevalente	OG6	€ 11'280'316.80	23,72%
2	INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	Scorporabile	OS35	€ 987'599.25	23,72%
3	<i>Eventuali varianti ex art. 20 del presente contratto</i>				%

TABELLA "B"	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
-------------	--

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	In Euro	In %
----	---	---------	------

Parte 1) LAVORI A CORPO

1	OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)	€ 2'222'564.95	69,23%
2	OS35 (interventi a basso impatto ambientale)	€ 987'599.25	30,77%
Totale parte 1 lavori A CORPO		€ 3'210'164.20	100,00%

Parte 2) LAVORI A MISURA

1	OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)	€ 9'057'751.85	100,00%
2	OS35 (interventi a basso impatto ambientale)	€ -	0%
Totale parte 2 lavori A MISURA		€ 9'057'751.85	100,00%

Parte 3) LAVORI IN ECONOMIA

Totale parte 3 lavori IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso articolo 28)			0 %
a)	Totale importo esecuzione lavori (parti 1 + 2 + 3)	€ 12'267'916.05	100,00%

Parte 4) ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO

	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati completamente a corpo)		
Totale Parte 4- oneri per la sicurezza A CORPO			100,00 %

Parte 5) ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA

	Oneri indiretti non compresi nei prezzi (compensati a misura)		
Parte 5 - Totale oneri per la sicurezza A MISURA		€ 589'608.74	100,00%
b)	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 4 + 5)	€ 589'608.74	100,00%

	Totale appalto senza varianti ex art. 18 (somma di a+b)	€ 12'857'524.79	100,00%
	Totale appalto con varianti ex art. 18 (somma di a+b+riga 2 tab. A)	€ 12'857'524.79	100,00%

LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELL'ADDUTTRICE PER L'INTERCONNESSIONE

IDRICA TRA BELFIORE E VERONA EST

LOTTO 2 "TRATTO LAVAGNO_BELFIORE"

APPENDICE AL CONTRATTO D'APPALTO

Clausole ex art. 1341 comma 2 del codice civile

CONTRATTO N.: 4600003535

CODICE GARA: LADOBVR23

CIG: 973257789C

CUP: I71B21004590005

CODICE INTERVENTO MIMS: M2C4-I4.1-A2-10

Il signor

Alfredo Muttin nato a Molvena (VI) il 16/08/1940, residente in Marostica (VI), via Panica n. 10, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa Mu.Bre. Costruzioni S.r.L. con sede in Marostica (VI), via A. Mantegna n. 6, codice fiscale e partita IVA [010117128102413] che agisce quale impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo "misto", la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 83,913% di partecipazione e al 90% di esecuzione della categoria prevalente OG6, costituito tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa Impresa Costruzioni Manzato S.p.A.

con sede in Venezia, via Ceggia n. 408;

codice fiscale e partita IVA [01011710711021711],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 9,324% di partecipazione e al 10% di esecuzione della categoria prevalente OG6;

2- impresa P.A.T.O. S.r.L.

con sede in Occhiobello (RO), via Gaetano Donizzetti n. 9;

codice fiscale e partita IVA [01019131914101021917],

la cui percentuale di partecipazione al RTI ed esecuzione del lavoro è pari al 6,763% di partecipazione e al 100% di esecuzione della categoria scorporabile OS35,

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile approva specificamente gli articoli:

- 6 (Interpretazione del contratto);
- 9 (Affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);
- 18 (Penali);
- 47 (Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio);
- 48 (Tracciabilità dei flussi finanziari-Clausola risolutiva espressa);
- 49 (Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente);
- 50 (Diritto di recesso unilaterale convenzionale);
- 51 (Cessione del contratto e cessione dei crediti);
- 52 (Spese contrattuali, imposte e tasse);
- 53 (Legislazione, giurisdizione e controversie).

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto dall'appaltatore

PER R.T.I. MU.BRE./IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO/P.A.T.O. (Alfredo Muttin)

LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELL'ADDUTTRICE PER L'INTERCONNESSIONE
IDRICA TRA BELFIORE E VERONA EST
__LOTTO 2 "TRATTO LAVAGNO_BELFIORE"__

APPENDICE AL CONTRATTO

**OSSERVANZA PRINCIPI E/O OBBLIGHI PNRR E RELATIVI
ADEMPIMENTI**

CONTRATTO N.: 4600003535

CODICE GARA: LADOBEVR23

CIG: 973257789C

CUP: I71B21004590005

CODICE INTERVENTO MIMS: M2C4-I4.1-A2-10

Premesse

L'appalto consiste nell'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione dell'adduttrice per l'interconnessione idrica tra Belfiore e Verona Est ed è finanziato con fondi PNRR.

Acque Veronesi s.c.ar.l., nella sua qualità di Soggetto attuatore, svolge la procedura di affidamento dell'appalto nell'osservanza della disciplina contenuta nel D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed assicura la corretta applicazione, da parte di tutti i soggetti realizzatori dell'intervento degli obblighi e delle disposizioni contenuti in detto decreto, per quanto compatibili ed applicabili all'appalto.

In tale ottica Acque Veronesi s.c.ar.l. è tenuta all'osservanza delle disposizioni, indicazioni e principi derivanti dall'adozione del Sistema di Gestione e Controllo PNRR (Si.Ge.Co.) da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Amministrazione centrale concedente il finanziamento.

Acque Veronesi s.c.ar.l. nell'ambito della gestione dei fondi PNRR ad essa assegnati per la realizzazione dell'intervento in oggetto agisce quale "Soggetto Attuatore" in forza del DM 517 del 16 dicembre 2021 e del relativo Atto D'Obbligo.

Essa, in qualità di Soggetto attuatore, assicura la coerenza degli obiettivi e delle finalità del Bando di gara e dalla documentazione dallo stesso richiamata o ad esso allegata, con la Scheda Progetto finanziata dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 4, Misura 4, Investimento 4.1, codice intervento M2C4-I4.1-A2-10.

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI PNRR

Art. 1 Principi che il Soggetto Attuatore e il soggetto Realizzatore sono tenuti a rispettare

Il Soggetto attuatore e il Soggetto realizzatore, ciascuno nell'ambito delle proprie attività, operano nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
- Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]
- Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target
- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
- Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
- Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]

A tal fine il progetto definitivo posto a base di gara, approvato con determina prot. int. 208/23 del 10 marzo 2023 e validato con determina prot. int. 207/23 del 09 marzo 2023 e tutta la documentazione di gara sono stati predisposti dal Soggetto attuatore nell'osservanza di detti principi e pertanto le parti danno atto che l'offerta

del concorrente aggiudicatario, rispettando in pieno i vincoli della lex specialis di gara, è di fatto coerente con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura 4 e con il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento.

Inoltre il Soggetto attuatore e i Soggetti realizzatori sono consapevoli del fatto che l'Amministrazione centrale ha istituito sistemi di rendicontazione per i progetti finanziati con fondi PNRR e pertanto essi devono conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2],

Art. 2 Adempimenti a carico dei Soggetti Realizzatori

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'appalto, il rispetto di quanto indicato al precedente art. 1 nonché di quanto dichiarato in sede di gara e, con specifico riferimento agli appalti finanziati con fondi PNRR:

- rispetto dei principi, delle condizionalità e degli ulteriori requisiti specifici dell'Investimento a valere sul PNRR
- impegno a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo (partecipanti alla gara, subappaltatori e operatori economici in caso di RTI)
- attestazione che certifichi il rispetto del principio DNSH [Allegati alla Circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022: Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente e Checklist schede tecniche]
- assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara
- garanzia del rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241]
- impegno di presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso/Bando ovvero altra documentazione di gara
- garanzia di un flusso informativo costante per permettere al Soggetto Attuatore di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura
- garanzia di conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2]

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

PER R.T.I. MU.BRE./IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO/P.A.T.O. (Alfredo Muttin)

PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)